

Regione Piemonte - Città Metropolitana di Torino

Città di Avigliana

*Variante parziale n.53 al P.R.G.C.
Valutazione di compatibilità con il Piano di
Classificazione Acustica Comunale e proposta
di sua variazione*

Relazione tecnica



Leinì, 24 gennaio 2020 Ing. Dario Luetto

Ing. Marco Gamarra

Sommario

1. PREMESSA	2
2. RIFERIMENTI NORMATIVI	3
2.1 La normativa a livello nazionale	3
2.1.1 Competenze dei Comuni	4
2.1.2 Normative per la verifica della compatibilità del rumore con i limiti acustici vigenti.....	7
2.2 La normativa a livello regionale per il Piemonte	9
2.2.1 Le linee guida regionali per la classificazione del territorio	10
3. METODOLOGIA OPERATIVA SEGUITA PER L'AGGIORNAMENTO DELLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA	11
3.1 Fase 1: acquisizione delle informazioni relative agli attuali strumenti urbanistici.....	11
3.2 Fase 2: completamento delle informazioni ed analisi diretta del territorio.....	12
3.3 Fase 3: Omogeneizzazione della classificazione acustica	12
3.4 Fase 4: Inserimento delle fasce cuscinetto e delle fasce di pertinenza acustica delle infrastrutture di trasporto.....	13
4. DESCRIZIONE SINTETICA DEGLI ELEMENTI DELLA VARIANTE URBANISTICA.....	14
4.1 Riclassificazione dell'attuale Zona Dr1C (aree produttive) a Zona E5 (Aree agricole) del polo produttivo di Bertassi	14
4.2 Cambio di destinazione d'uso urbanistica da "Zona V e Zona P" a "Zona Dr1" di un lotto intercluso nell'area produttiva Bertassi	18
4.3 Introduzione di una nuova area a servizi "VP" in località Borgata Sada.....	21
4.4 Modifica della classificazione di un'area a servizi in Borgata Sada da V a VP	24
4.5 Proposta di adeguamento della classificazione acustica per la borgata "Case Isabello".	27

Allegato A

Cartografia tecnica di riferimento:

Tavolette formato A3 di dettaglio relativo alla modificazione proposta per il PCA rif. area ex Dr1C (Fasi II, III e IV della metodologia operativa).

Tav. 1a/1b – Revisione zonizzazione acustica: fase II della metodologia operativa

Tav. 2a/2b – Revisione zonizzazione acustica: fase III della metodologia operativa

Tav. 3a/3b – Revisione zonizzazione acustica: fase IV – elaborato definitivo.

1. PREMESSA

La presente relazione descrive le attività svolte e le metodologie adottate per la redazione della proposta di modifica del Piano di Classificazione Acustica del Comune di Avigliana con esplicito riferimento alla sola porzione di territorio comunale interessata dalla variante urbanistica al PRGC di riferimento (Variante parziale n.53).

In particolare si opera sulla base del vigente Piano Regolatore Generale e sulla base della Zonizzazione Acustica di recente aggiornamento per:

- 1) Analizzare la compatibilità del progetto di variante parziale n.53 al PRGC con il Piano di Classificazione Acustica
- 2) Proporre un aggiornamento cartografico al Piano di Classificazione Acustica a seguito dell'approvazione della variante urbanistica parziale

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

La redazione della Zonizzazione Acustica del territorio comunale ed i suoi successivi aggiornamenti fanno riferimento ad una serie di leggi e decreti nazionali e regionali che compongono il quadro normativo di riferimento per la tutela nei confronti dell'inquinamento da rumore.

2.1 La normativa a livello nazionale

La normativa nazionale sull'inquinamento da rumore si compone delle seguenti principali leggi e decreti. Essi vengono qui di seguito citati e si presenta una disamina di quelli contenenti articoli di interesse a riguardo della zonizzazione acustica e delle competenze degli enti locali.

- DPCM 01/03/91 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno". Il decreto è in parte superato da legislazione più recente.
- Legge 26/10/95 n° 447 "Legge Quadro sull'inquinamento acustico". La legge prevede dei decreti attuativi per le diverse tipologie di sorgenti e problematiche legate al rumore.
- Decreto Ministeriale 11/12/96 "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo".
- DPCM 18/09/97 "Determinazione dei requisiti delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante"
- Decreto Ministeriale 31/10/97 "Metodologia di misura del rumore aeroportuale"

- DPCM 14/11/97 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”
- DPCM 05/12/97 “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”
- DPCM 11/12/97 “Regolamento recante norme per la riduzione dell’inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili”
- Decreto Ministeriale 16/03/98 “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico”
- D.P.R. 18/11/98 “Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n.447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario”
- D.P.R. 30/3/2004 n.142 “Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante da traffico veicolare, a norma dell'art.11 della legge 26/10/95 n.447”.

Poiché la tollerabilità al rumore è funzione della natura del ricettore (scuole, ospedali, fabbriche, etc...) è comprensibile che il territorio debba essere suddiviso in classi di destinazioni d’uso entro le quali non possono essere superati dei limiti assoluti. Per questa suddivisione del territorio nelle classi di destinazione d’uso ci si riferisce alla Tabella A del DPCM 14/11/97 nella quale vengono definite le 6 classi in cui va suddiviso il territorio. Per ciascuna classe vengono definite nelle Tabelle B,C,D del medesimo decreto rispettivamente i valori limite di emissione i valori limite assoluti di immissione ed i valori di qualità. Le definizioni delle classi sono riportate più avanti nel testo.

2.1.1 Competenze dei Comuni

Sotto il profilo del contenimento dell’inquinamento da rumore la legge affida agli enti locali specifiche competenze. Per quanto riguarda i comuni esse riguardano:

- la zonizzazione acustica del territorio
- il risanamento delle aree interessate dal rumore

Per quanto riguarda la zonizzazione acustica tale impegno era contenuto già nel DPCM 1/3/1991 all’Art.2 comma 1:

“Ai fini della determinazione dei limiti massimi dei livelli sonori equivalenti, i comuni adottano la classificazione in zone riportate nella tabella I”.

“Omissis”.

Successivamente, l'art. 6 della legge quadro 26 ottobre 1995 n° 447 recita:

"Sono di competenza dei Comuni, secondo le leggi statali e regionali ed i rispettivi statuti:

- La classificazione del territorio comunale secondo i criteri previsti dall'Art. 4 comma 1 lettera a)*
- Il coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati con le determinazioni assunte ai sensi della lettera a)*
- L'adozione dei Piani di Risanamento di cui all'Art. 7*
"Omissis".

Ed al citato art. 7:

- "Nel caso di superamento dei valori di attenzione di cui all'art.2 comma 1 lettera g)" - omissis - "i comuni provvedono all'adozione di piani di risanamento acustico, assicurando il coordinamento con il Piano Urbano del Traffico di cui al decreto legislativo 30/04/1992 n° 285 e successive modificazioni e con i piani previsti. I piani di risanamento sono approvati dal Consiglio Comunale." - omissis.*

Per quanto riguarda le eventuali inadempienze, sempre l'art. 7 al comma 3 così precisa:

- 3. "In caso di inerzia del comune ed in presenza di gravi particolari problemi di inquinamento acustico, all'adozione del piano si provvede, in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b).*

Tale articolo 4, comma 1, lettera b), precisa che è compito delle regioni definire entro un anno dall'uscita della legge *"i poteri sostitutivi in caso di inerzia dei comuni o degli enti competenti ovvero di conflitto tra gli stessi"*.

In tal modo, ogni regione ha il potere di provvedere in sostituzione del comune inadempiente per prendere quei provvedimenti dovuti alla particolare gravità di determinate situazioni secondo le norme stabilite a livello regionale.

Inoltre l'art.7 al comma 5 cita ancora tra le competenze dei comuni:

"Nei comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitanti la giunta comunale presenta al consiglio comunale una relazione biennale sullo stato acustico del comune. Il consiglio comunale approva la relazione e la trasmette alla regione ed alla provincia per le iniziative di competenza. Per i comuni che adottano il piano di risanamento, la prima

relazione è allegata al piano stesso. Per gli altri comuni, la prima relazione è adottata entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.”

Per quanto riguarda le funzioni di controllo, esse sono in generale di competenza degli enti provinciali ma ai comuni, secondo quanto citato all’art.14 comma 2 della legge n° 447 compete:

5. *“Il comune esercita le funzioni amministrative relative al controllo sull’osservanza:*
- a) delle prescrizioni attinenti il contenimento dell’inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse;*
 - b) della disciplina stabilita all’art. 8, comma 6, relativamente al rumore prodotto dall’uso di macchine rumorose e da attività svolte all’aperto;*
 - c) della disciplina e delle prescrizioni tecniche relative all’attuazione delle disposizioni di cui all’art. 6 - competenze dei comuni -;*
 - d) della corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della documentazione fornita ai sensi dell’art. 8, comma 5;”*

“omissis”

L’art. 8 comma 5 si rifà a tutti i documenti e le certificazioni da presentare da parte di chi svolge opere sul territorio comunale che necessitino di uno studio di impatto acustico. A tal proposito, lo stesso art. 8 al comma 2 elenca quali siano tali opere:

2. *“Nell’ambito delle procedure di cui al comma 1, ovvero su richiesta dei comuni, i competenti soggetti titolari dei progetti o delle opere predispongono una documentazione di impatto acustico relativa alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle seguenti opere:*
- a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;*
 - b) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere), F (strade locali) secondo la classificazione di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni;*
 - c) discoteche*

d) circoli privati o pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;

e) impianti sportivi e ricreativi;

f) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia

Per altre particolari opere, al comma 3 dello stesso art. 8 si precisa:

3. "E' fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:

a) scuole ed asili nido

b) ospedali

c) case di cura e di riposo

d) parchi pubblici urbani ed extraurbani

e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al comma 2"

2.1.2 Normative per la verifica della compatibilità del rumore con i limiti acustici vigenti

Per quanto riguarda invece la verifica della compatibilità del rumore con gli standard esistenti ci si riferisce non solo alle Norme ISO 1996 parti 1 e 2 richiamate dal DPCM 27/12/88, ma anche al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM 01/03/91) ed al più recente decreto attuativo della Legge quadro n°447 (14/11/97) che fissa i limiti massimi di immissioni sonore nell'ambiente abitativo ed esterno.

Lo stesso DPCM 14/11/97 *"Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore"* definisce all'art. 1 il proprio campo di applicazione e riporta:

- 1. Il presente decreto in attuazione dell'Art.3 comma 1 lettera a), della legge 26 ottobre 1995 n° 447, determina i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità di cui all'art. 2, comma 1, lettere e), f) g) ed h); comma 2, comma 3, lettera a) ed h) della stessa legge.*
- 2. I valori di cui al comma 1 sono riferiti alle classi di destinazione d'uso del territorio riportate nella tabella A allegata al presente decreto ed adottate dai comuni ai sensi e per gli effetti dell'Art.4 comma 1 lettera a) e dell'Art.6 comma 1, lettera a) della legge 26 ottobre 1995 n° 447.*

Tale decreto riprende dunque ancora la stessa tabella del DPCM 1/3/1991, qui di seguito riportata, nella quale vengono definite le classi di destinazione d'uso del territorio. Essa è dunque l'elemento di base per la realizzazione della zonizzazione acustica del territorio e di

conseguenza di tutti i successivi atti che riguardano la gestione territoriale dal punto di vista dell'inquinamento da rumore.

Tabella 1 - Descrizione delle classi di destinazione d'uso del territorio e limiti di riferimento

CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO E LIMITI DI IMMISSIONE-EMISSIONE SONORA	
CLASSE I Diurno 50 - 45 dB(A) Notturmo 40 – 35 dB(A)	<u>Aree particolarmente protette.</u> Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali e rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc...
CLASSE II Diurno 55 - 50 dB(A) Notturmo 45 – 40 dB(A)	<u>Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale.</u> Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente dal traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.
CLASSE III Diurno 60 - 55 dB(A) Notturmo 50 – 45 dB(A)	<u>Aree di tipo misto.</u> Rientrano in questa classe le aree urbane interessate dal traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici
CLASSE IV Diurno 65 - 60 dB(A) Notturmo 55 – 50 dB(A)	<u>Aree di intensa attività umana.</u> Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali ed uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitata presenza di piccole industrie.
CLASSE V Diurno 70 - 65 dB(A) Notturmo 60 – 55 dB(A)	<u>Aree prevalentemente industriali.</u> Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.
CLASSE VI Diurno 70 - 65 dB(A) Notturmo 70 – 65 dB(A)	<u>Aree esclusivamente industriali.</u> Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

2.2 La normativa a livello regionale per il Piemonte

Nell'ambito della normativa nazionale e della legge quadro sull'inquinamento acustico n°447/1995 in particolare, la Regione Piemonte ha promulgato la legge regionale 20 ottobre 2000 n°52 *"Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico"*. La legge, finalizzata alla prevenzione, alla tutela, alla pianificazione ed al risanamento dell'ambiente esterno ed abitativo ed alla salvaguardia della salute pubblica, riprende i dettami della normativa nazionale specificandone i tempi e le modalità di attuazione.

In particolare essa regola, all'art.5 le funzioni dei Comuni. Esse sono:

- 1) Predisposizione della classificazione acustica del territorio (Zonizzazione Acustica) da eseguirsi anche in occasione di ogni variante agli strumenti urbanistici
- 2) Adeguamento dei regolamenti comunali per definire apposite norme per:
 - a) il controllo, il contenimento e l'abbattimento delle emissioni acustiche prodotte dal traffico veicolare
 - b) il controllo, il contenimento e l'abbattimento dell'inquinamento acustico prodotto dalle attività che impiegano sorgenti sonore
 - c) lo svolgimento di attività, spettacoli e manifestazioni temporanee in luogo pubblico o aperto al pubblico, prevedendo la semplificazione delle procedure di autorizzazione qualora il livello di emissione sia desumibile dalle modalità di esecuzione o dalla tipologia delle sorgenti sonore
 - d) la concessione delle autorizzazioni in deroga, ai sensi dell'art.9
- 3) Approvazione dei piani pluriennali di risanamento acustico predisposti dagli enti gestori delle infrastrutture di trasporto ed i piani di risanamento acustico predisposti dai titolari di impianti o di attività rumorose.

Oggetto del presente lavoro è quindi l'adempimento del punto 1) dell'elenco di competenze delle amministrazioni comunali ovvero della predisposizione della classificazione del territorio in sede di variante di strumento urbanistico (PRGC).

All'art.6, la legge indica le modalità generali di classificazione acustica del territorio, da effettuarsi in modo da:

- a) *Ricomprendere l'intero territorio comunale*

- b) aggregare le zone acusticamente affini sotto il profilo della destinazione d'uso al fine di evitare un'eccessiva frammentazione*
- c) individuare le aree ove possano svolgersi manifestazioni a carattere temporaneo o mobile oppure all'aperto*
- d) considerare la vocazione intrinseca e l'evoluzione storica dello sviluppo del territorio*
- e) attenersi alle linee guida regionali di cui all'art.3, comma 3 lettera a)*
- f) assegnare a ciascuna delle zone individuate i valori di cui all'art.2 comma 1 lettere e), f), g) ed h) della l.447/95.*

All'art.9 la legge prevede le modalità di concessione di deroghe temporanee per l'esecuzione di lavori presso cantieri edili, spettacoli all'aperto, etc...

2.2.1 Le linee guida regionali per la classificazione del territorio

A seguito dell'approvazione della citata legge regionale n°52/2000, la Regione Piemonte ha predisposto una metodologia tecnica di redazione della classificazione acustica del territorio. Grazie ad una serie di regolamenti tecnici, è così possibile mantenere un adeguato standard operativo nella pianificazione del territorio ed evitare la zonizzazione di territori contigui secondo differenti criteri.

Le linee guida per la zonizzazione, pubblicate sul B.U.R. n.33 del 14/08/2001, prevedono la redazione della classificazione acustica del territorio secondo 4 fasi operative:

- Fase 1: Analisi degli strumenti urbanistici e predisposizione di una prima bozza di classificazione sulla base del P.R.G.C.
- Fase 2: Analisi dello stato di fatto per mezzo di sopralluoghi sul territorio e completamento della bozza di zonizzazione per quelle aree che dalla sola analisi del P.R.G. non possono essere direttamente classificate.
- Fase 3: Omogeneizzazione della classificazione per evitare una eccessiva frammentazione delle classi acustiche sul territorio.
- Fase 4: Inserimento di fasce cuscinetto e di fasce di pertinenza delle infrastrutture e predisposizione della definitiva proposta di zonizzazione acustica da sottoporre all'iter di approvazione.

Al termine della fase 4 si ha l'elaborato tecnico definitivo che costituisce la proposta di classificazione del territorio da sottoporre all'iter di approvazione.

3. METODOLOGIA OPERATIVA SEGUITA PER L'AGGIORNAMENTO DELLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA

L'aggiornamento della zonizzazione acustica del territorio comunale deve essere predisposto sulla base degli altri strumenti urbanistici e soprattutto del Piano Regolatore Generale, mantenendo come riferimento primario la zonizzazione vigente giacché, rispetto ad essa, non devono essere introdotti nuovi accostamenti critici tra classi acustiche non contigue.

Qui di seguito vengono sintetizzate le fasi operative da seguire secondo la metodologia indicata dalle Linee Guida per la Classificazione Acustica del Territorio redatte dalla Regione Piemonte.

3.1 Fase 1: acquisizione delle informazioni relative agli attuali strumenti urbanistici

La prima fase in sede di aggiornamento della zonizzazione acustica viene eseguita con riferimento alla cartografia del P.R.G.C. aggiornato e della zonizzazione vigente.

In questa fase vengono identificate nello specifico le aree oggetto di modificazione oltre che gli elementi che possono necessitare di un errata corrige o di un affinamento grafico in cartografia.

3.2 Fase 2: completamento delle informazioni ed analisi diretta del territorio

Sulla base di quanto eseguito durante la fase 1 ed eventualmente eseguendo sopralluoghi diretti sul territorio (anche grazie a strumenti informatici quali cartografia satellitare, etc...) si definiscono le effettive destinazioni d'uso e le loro perimetrazioni.

La Tav.1 fuori testo illustra le risultanze della assegnazione delle classi acustiche alle differenti aree in base alla sola loro destinazione d'uso prevalente. In questa fase, dunque, ad ogni area ricompresa nel territorio comunale corrisponde la classe acustica che ad essa meglio corrisponde sulla base delle definizioni di cui alla Tabella 1.

3.3 Fase 3: Omogeneizzazione della classificazione acustica

A seguito del completamento della fase 2, la metodologia operativa prevede di accorpare zone contigue in modo tale da evitare micro-classificazioni.

I criteri di omogeneizzazione sono i seguenti:

1) Eliminazione delle aree di dimensioni ridotte (cioè con superficie inferiore a 12000 m²) che si trovano in situazione non omogenea ovvero comprese o contigue ad aree uniformi di maggior superficie e che pertanto non costituiscono delle Unità Territoriali Omogenee sufficientemente estese da poter mantenere una classificazione indipendente.

2) Assegnazione di una sola classe acustica agli isolati frammentati in aree acusticamente diverse e di dimensioni ridotte (tutte con superficie inferiore a 12000 m²), con il criterio seguente:

- si procede all'omogeneizzazione verso una determinata classe se l'area relativa a questa risulta maggiore del 70% dell'area totale dell'isolato ed all'interno dell'isolato siano presenti aree che hanno tra loro un solo salto di classe.
- in caso contrario la classe conseguente al processo di omogeneizzazione dovrà essere assegnata osservando le caratteristiche insediative in relazione alla già citata tabella del D.P.C.M. 14/11/1997.

Le aree appartenenti alla classe I non sono omogeneizzabili. Se esse costituiscono più del 70% dell'isolato esso sarà tutto di classe I.

Ulteriori criteri di dettaglio per l'omogeneizzazione acustica in casi particolari sono riportati nelle Linee Guida Regionali per la classificazione di cui alla DGR 6/8/2001 n.85-3802: si faccia riferimento a tale DGR per i dettagli.

La Tav.2 fuori testo illustra le risultanze del processo di omogeneizzazione.

3.4 Fase 4: Inserimento delle fasce cuscinetto e delle fasce di pertinenza acustica delle infrastrutture di trasporto

Terminata la fase di omogeneizzazione della classificazione ed eliminate quindi le eventuali parcellizzazioni, si procede a verificare l'eventuale presenza di contiguità tra aree con salti di più di una classe (ad esempio un'area appartenente alla classe II a lato di una appartenente alla classe IV). Qualora questa eventualità si verifichi presso aree non ancora utilizzate e/o edificate o soltanto parzialmente utilizzate, devono essere previste fasce cuscinetto dell'ampiezza di almeno 50m tali da poter compensare i salti di classe. Ad esempio occorre (qualora possibile) inserire una fascia di larghezza pari a 50m tra un'area appartenente alla classe II che si trovasse ad essere contigua ad una alla quale sia stata assegnata la classe IV.

In sede di aggiornamento del Piano di Classificazione Acustica NON devono essere introdotti nuovi accostamenti critici.

La Tav.3 fuori testo illustra le risultanze del processo di inserimento delle fasce cuscinetto e delle fasce di pertinenza acustica delle principali infrastrutture di trasporto stradale e ferroviario. Essa costituisce la tavola conclusiva di aggiornamento della zonizzazione acustica.

4. DESCRIZIONE SINTETICA DEGLI ELEMENTI DELLA VARIANTE URBANISTICA

La variante parziale prevede:

- 1) La riclassificazione dell'attuale Zona Dr1C (aree produttive) a Zona E5 (Aree agricole) del polo produttivo di Bertassi.
- 2) Il cambio di destinazione d'uso da zona V (servizi) a zona Dr (aree produttive) di un lotto intercluso nel polo produttivo Bertassi.
- 3) Introduzione di nuove aree a servizi "VP" in località Borgata Sada.
- 4) Modifica della classificazione di un'area a servizi in Borgata Sada da V a VP.

Sono inoltre presenti interventi di modifica alle NTA ed aggiornamenti cartografici non di interesse sotto il profilo della Zonizzazione Acustica.

Vengono qui di seguito analizzate le potenziali ricadute delle proposte urbanistiche sul Piano di Classificazione Acustica.

4.1 Riclassificazione dell'attuale Zona Dr1C (aree produttive) a Zona E5 (Aree agricole) del polo produttivo di Bertassi

Trattasi di un'area a destinazione d'uso produttiva ma ancora ad effettiva destinazione d'uso agricola giacché essa è risultata non di interesse per la realizzazione di insediamenti produttivi.


La variante prevede pertanto di riassegnare all'area la destinazione d'uso agricola.




Figura 1: vista satellitare dell'area produttiva Bertassi con indicazione della porzione di territorio interessata dalla variante



Figura 2: estratto della relazione illustrativa del progetto di variante con indicazione di dettaglio dell'area in oggetto.



PRGC VIGENTE



PRGC IN VARIANTE
Cambio destinazione
d'uso da Dr1C ad E5
Da area produttiva ad
Area agricola e servizi.

Figura 3: Estratti cartografici del PRGC vigente ed in progetto così come riportati nella relazione illustrativa della variante

In recepimento di questa destinazione d'uso si propone l'aggiornamento della cartografia del Piano di Classificazione Acustica assegnando la classe acustica III a questa

specificata area e rimodellando di conseguenza le fasce cuscinetto già presenti in cartografia tra la separazione dell'area produttiva dall'agricola.

Si riporta qui di seguito un estratto comparativo della cartografia dell'attuale PCA e della proposta di variante al medesimo. Si faccia riferimento alle tavole 1, 2 e 3 fuori testo per la visione d'insieme del territorio e l'analisi della metodologia operativa nelle fasi II, III e IV del processo di aggiornamento della Zonizzazione Acustica.




Figura 4: confronto tra la zonizzazione attualmente vigente e quella proposta

La proposta di aggiornamento della Zonizzazione Acustica in quest'area non produce nuovi accostamenti critici tra classi non contigue e, pertanto, è compatibile con la classificazione attuale.

4.2 Cambio di destinazione d'uso urbanistica da "Zona V e Zona P" a "Zona Dr1" di un lotto intercluso nell'area produttiva Bertassi

Nell'area in oggetto è prevista la modificazione della destinazione d'uso da area a servizi in area produttiva edificabile (Dr1).

Negli estratti cartografici seguenti si individua la porzione di territorio in oggetto:



Figura 5: vista satellitare dell'area produttiva Bertassi con indicazione della porzione di territorio interessata dalla variante



Figura 6: estratto della relazione illustrativa del progetto di variante con indicazione di dettaglio dell'area in oggetto




Figura 7: Estratti cartografici del PRGC vigente ed in progetto così come riportati nella relazione illustrativa della variante

L'attuale classificazione acustica assegna all'area di interesse ed a tutto l'insieme di attività produttive della zona Bertassi la classe V (aree prevalentemente industriali). Tale classificazione è pienamente compatibile con le previsioni di piano e non si prevede pertanto alcuna modificazione alla Zonizzazione Acustica.




Figura 8: Estratto del Piano di Classificazione Acustica attuale che viene confermato

4.3 Introduzione di una nuova area a servizi “VP” in località Borgata Sada

Il progetto di variante prevede per questa borgata l'introduzione di una nuova area di tipo “Verde-Parcheggio pubblico” localizzata a sud della borgata Sada, in corrispondenza dell'area già in uso come parcheggio ad est del lago piccolo. In particolare si intende realizzare un nuovo parcheggio a servizio della borgata e dell'area del lago piccolo medesimo.

Negli estratti cartografici seguenti si individua la porzione di territorio in oggetto:




Figura 9: vista satellitare dell'area Borgata Sada con indicazione della porzione di territorio interessata dalla variante



Figura 10: estratto della relazione illustrativa del progetto di variante con indicazione di dettaglio dell'area in oggetto



PRGC VIGENTE



PRGC IN VARIANTE
Introduzione dell'area a
Servizi VP.
Verde/Parcheggio

Figura 11: Estratti cartografici del PRGC vigente ed in progetto così come riportati nella relazione illustrativa della variante

L'attuale classificazione acustica assegna all'area di interesse ed a tutta la zona della Borgata Sada la classe II (aree prevalentemente residenziali). Tale classificazione è pienamente compatibile con le previsioni di piano giacché la nuova area a parcheggio è destinata a servizio della medesima Borgata Sada e del vicino lago piccolo.

Non si prevede pertanto alcuna modificazione alla Zonizzazione Acustica né tantomeno la creazione di nuovi accostamenti critici tra classi non contigue di classificazione acustica.

Nella figura seguente è riportato un estratto del Piano di Classificazione acustica attuale e confermato.




Figura 12: Estratto del Piano di Classificazione Acustica attuale che viene confermato

4.4 Modifica della classificazione di un'area a servizi in Borgata Sada da V a VP

Per quest'area il progetto di variante prevede la trasformazione della destinazione d'uso da area a servizi V1* ad area a servizi VP al fine di garantire una nuova area di parcheggio per la Borgata Sada e soprattutto anche per i fruitori del lago piccolo.


Negli estratti cartografici seguenti si individua la porzione di territorio in oggetto:



Figura 13: vista satellitare dell'area Borgata Sada con indicazione della porzione di territorio interessata dalla variante



Figura 14: estratto della relazione illustrativa del progetto di variante con indicazione di dettaglio dell'area in oggetto



PRGC VIGENTE



PRGC IN VARIANTE
Riclassificazione
dell'area a Servizi V1*
in VP
Verde/Parcheggio.

Figura 15: Estratti cartografici del PRGC vigente ed in progetto così come riportati nella relazione illustrativa della variante

L'attuale classificazione acustica assegna all'area di interesse ed a tutta la zona della Borgata Sada la classe II (aree prevalentemente residenziali). Tale classificazione è pienamente compatibile con le previsioni di piano giacché la nuova area a parcheggio è destinata a servizio della medesima Borgata Sada e del vicino lago piccolo.

Non si prevede pertanto alcuna modificazione alla Zonizzazione Acustica né tantomeno la creazione di nuovi accostamenti critici tra classi non contigue di classificazione acustica.

Nella figura seguente è riportato un estratto del Piano di Classificazione acustica attuale e confermato.



Figura 16: Estratto del Piano di Classificazione Acustica attuale che viene confermato

4.5 Proposta di adeguamento della classificazione acustica per la borgata “Case Isabello”.

In occasione dell’aggiornamento della classificazione acustica correlato alla variante di PRGC n.53 si intende verificare la possibilità tecnica di assegnare all’intero insieme della borgata Malano situata nella porzione nord-est del territorio comunale in vicinanza dello svincolo autostradale della A32 la classe acustica II (aree prevalentemente residenziali).

La Zonizzazione Acustica vigente assegna attualmente tale classe II ad una elevata porzione del territorio della borgata ma ad alcune abitazioni residenziali denominate “Case Isabello” la stessa Zonizzazione Acustica assegna la classe III (aree di tipo misto) come è possibile osservare dall’estratto cartografico qui di seguito riportato.




Figura 17 - Zonizzazione acustica vigente con in evidenza la porzione di territorio per la quale si propone la variante

La differente classificazione acustica, già originariamente presente nella prima stesura del Piano di Classificazione Acustica Comunale, trae origine dal PRGC del Comune di Avigliana che indica come zona agricola (zona omogenea E1) quella su cui sono edificati gli edifici delle “Case Isabello” diversamente dalla rimanente porzione della borgata Malano collocata dal PRGC nelle zone omogenee B (di completamento) e C (di espansione) come osservabile dal seguente estratto di PRGC vigente.




Figura 18 - estratto del vigente PRGC con indicazione delle zone omogenee

Sulla base della sola analisi urbanistica di cui alla **fase 1 del processo metodologico** di redazione dei Piani di Classificazione Acustica comunale la classe acustica di pertinenza per la borgata "Case Isabetto" risulterebbe pertanto essere la III (aree di tipo misto). Questo sulla base delle definizioni delle classi acustiche di cui alla Tabella 1.

L'analisi dello stato effettivo dei luoghi di cui alla **fase 2 del processo metodologico** evidenzia tuttavia come siano presenti abitazioni che non sono direttamente connesse ad attività agricole bensì edifici a destinazione d'uso prevalentemente residenziale di tipologia assimilabile a quella che caratterizza la Borgata Malano come anche osservabile dalla immagine satellitare della seguente.



Figura 19 - vista satellitare delle “Case Isabello” ricomprese nel più vasto ambito della borgata Malano.

Sulla base di queste considerazioni si propone pertanto di variare la Zonizzazione Acustica con riferimento alla fase 2 del processo metodologico ed assegnare la classe acustica II alle Case Isabello così come riportato nell’estratto cartografico seguente.




Figura 20 - Proposta di aggiornamento della Zonizzazione Acustica - fase 2

Nella **fase 3 del processo metodologico** – relativa alla omogeneizzazione della classificazione acustica - si propone di procedere alla fusione in un unico ambito di classe acustica II (aree prevalentemente residenziali) l'intero territorio della borgata Malano ricomprendendo anche la piccola porzione di territorio che separa fisicamente le “Case Isabello” dalla rimanente parte della borgata.

L'estratto cartografico della proposta è riportato nella figura seguente.




Figura 21 - Proposta di aggiornamento della Zonizzazione Acustica - fase 3 omogeneizzazione della classificazione

Nella definitiva **fase 4 del processo metodologico** – non vengono più introdotte modificazioni specificamente inerenti l'area in oggetto ma si correda la zonizzazione acustica delle fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto e dei siti preferenziali per lo svolgimento delle manifestazioni e/o spettacoli mobili o all'aperto. Questi specifici elementi permangono completamente invariati rispetto al vigente Piano di Classificazione Acustica comunale.

L'estratto cartografico relativo alla fase 4 – elaborato definitivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale della proposta è riportato nella figura seguente.




Figura 22 - proposta finale di aggiornamento della zonizzazione acustica

La proposta di variante alla zonizzazione acustica del territorio comunale relativa all'area della Borgata "Case Isabetto" non determina pertanto novi accostamenti critici tra classi acustiche non contigue e meglio rispecchia nello specifico l'effettiva destinazione d'uso dei luoghi. Essa è pertanto compatibile con il vigente Piano di Classificazione Acustica comunale.

IN CONCLUSIONE: Il progetto di variante parziale n.53 al PRGC del Comune di Avigliana non presenta elementi di potenziale criticità o non conformità con riferimento all'attuale Piano di Classificazione Acustica comunale.

Si allegano pertanto alla presente relazione:

- n.3 tavolette grafiche in formato A3 riportanti nel dettaglio le fasi II, III e IV di aggiornamento del Piano di Classificazione Acustica per l'unica area per la quale è stata evidenziata la necessità di una modificazione rispetto al PCA attuale: la ex Dr1C da riconvertire ad uso agricolo (nuovo codice identificativo E5).
- N.6 tavole grafiche denominate Tav. 1a/1b, Tav. 2a/2b e Tav. 3a/3b rispettivamente riportanti la versione completa ed aggiornata del PCA per le fasi II, III e IV. Queste tavole di grande formato costituiranno, a seguito della loro approvazione da parte del Consiglio Comunale, l'unica e nuova cartografia di riferimento per il PCA.

Leinì, 24/01/2020



Ing. Dario Luetto



Il collaboratore Ing. Marco Gamarra